

PLENUM 9 LUGLIO 2007**FORUM TERRITORIALE DEL TERZO
SETTORE DEL COMUNE DI
C/O ASSOCIAZIONE**

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante il diritto di accesso di un'associazione ad alcune delibere di un Comune.

Il portavoce del Forum Territoriale del Terzo Settore del Comune di ha chiesto alla scrivente Commissione un parere in merito al mancato accoglimento di un'istanza di accesso formulata al Comune di, avente ad oggetto la copia di alcune delibere della Giunta e del Consiglio Comunale.

In particolare, sulla base di un interesse sotteso ad una forma di democrazia partecipata, erano stati richiesti i seguenti documenti:

- le delibere di Giunta e Consiglio Comunale inerenti l'acquisizione al patrimonio comunale di una ex caserma di finanza;
- le delibere di Giunta e Consiglio Comunale inerenti la destinazione al patrimonio comunale della suddetta caserma;
- le delibere del Consiglio Comunale di approvazione del piano regolatore generale;
- la copia degli elaborati del piano regolatore generale.

La Commissione osserva quanto segue.

L'orientamento della giurisprudenza maggioritaria e di questa Commissione si è consolidato nel senso che il diritto di accesso, riconosciuto dall'art. 22 l. 7 agosto 1990 n. 241, non configura una sorta di azione popolare diretta a consentire un generalizzato controllo dell'attività della Pubblica Amministrazione, ma deve correlarsi ad un interesse qualificato che giustifichi la cognizione di determinati documenti.

L'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocumento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno espone nella domanda di accesso.

Il concetto di interesse giuridicamente rilevante non è tale da consentire a chiunque l'accesso agli atti amministrativi; il diritto di accesso ai documenti amministrativi non si attegge come una sorta di azione popolare diretta a consentire una sorta di controllo generalizzato sull'Amministrazione, giacché da un lato l'interesse che legittima ciascun soggetto all'istanza, da accertare caso per caso, deve essere personale e concreto e ricollegabile al soggetto stesso da uno specifico nesso, e dall'altro la documentazione richiesta deve essere direttamente riferibile a tale interesse oltre che individuata o ben individuabile (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 22 febbraio 2007, n. 1579).

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso (Consiglio Stato, sez. IV, 13 aprile 2005, n. 1745).

Nel caso di specie, non si rileva un interesse diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, così come previsto dal nuovo art. 22 della legge n. 241/1990, novellato dalla legge n. 15/2005.

Così come il generico richiamo ad “una forma di democrazia partecipata” formulato dall'aggregazione istante non giustifica il rilascio della documentazione richiesta da parte dell'amministrazione comunale, configurandosi, in realtà come un vero e proprio controllo sull'operato e sull'agire della pubblica amministrazione, espressamente non condiviso dalla giurisprudenza maggioritaria.

Il principio della trasparenza amministrativa accolto dal nostro ordinamento non è affatto assoluto e incondizionato, ma subisce alcuni temperamenti, basati, fra l'altro, sulla limitazione dei soggetti attivi del diritto di accesso. La posizione legittimante l'accesso è costituita da una situazione giuridicamente riconosciuta e dal collegamento qualificato tra questa posizione sostanziale e la documentazione di cui si pretende la conoscenza (Consiglio Stato, sez. V, 16 gennaio 2004 , n. 127), posizione sostanziale non individuabile nell'organizzazione istante, nel caso di specie.

Roma, 9 luglio 2007

Al Comune di
c/o avv.....
.....

Oggetto: richiesta di parere in merito all'ostensibilità della documentazione inerente l'apertura delle case da gioco nei comuni di, e

Il Comune di, per il tramite dell'avv., in data ha presentato ricorso alla scrivente Commissione al fine di ottenere la documentazione, formata e/o detenuta dal Ministero dell'interno, concernente l'autorizzazione rilasciata ai comuni in oggetto per l'apertura di case da gioco. Il Ministero, invero, con due diversi provvedimenti del e del, aveva riscontrato negativamente le richieste del comune, ritenendolo sprovvisto dell'interesse giuridicamente rilevante che, ai sensi della disciplina contenuta nella l. n. 241/90, legittima l'esercizio del diritto di accesso.

Non essendo possibile la trattazione della fattispecie in termini di ricorso ex articolo 25, l. n. 241/90 e s.m.i., per la tardività della presentazione del gravame, il ricorrente in data ha comunque manifestato un perdurante interesse al rilascio di un parere della scrivente Commissione sulla vicenda de quo.

Al riguardo la Commissione osserva quanto segue. A seguito della totale riscrittura del Capo V della legge n. 241/90 ad opera della legge n. 15 del 2005, l'articolo 22, recante le definizioni in materia di diritto di accesso, stabilisce che per interessati (e dunque per legittimati attivi all'esercizio dell'accesso) debbano intendersi "(...) tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso". Non è questa la sede per ripercorrere la ratio dell'inserimento nel nostro ordinamento del diritto di accesso; ai fini che interessano, tuttavia, è opportuno ricordare che tale istituto ha contribuito grandemente al superamento del paradigma bipolare che vedeva nell'amministrazione un soggetto sostanzialmente sovraordinato, superiore al destinatario della sua azione, per ciò solo considerato alla stregua di suddito. Gli istituti della partecipazione, trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa (tra cui si colloca il diritto di accesso ai documenti amministrativi) di cui alla legge n. 241/90, hanno ridisegnato il rapporto cittadino-pubblica amministrazione, facendo di quest'ultima un luogo condiviso di esercizio della sovranità. Se così è si spiega come mai il riferimento ai soggetti interessati (vale a dire ai soggetti legittimati all'esercizio del diritto di accesso) comprenda espressamente ed esclusivamente i soggetti privati, atteso che in passato erano questi ultimi a subire maggiormente le conseguenze dell'impostazione bipolare del rapporto con le figure soggettive pubbliche.

Pertanto, il caso in cui a richiedere un documento amministrativo sia una pubblica amministrazione e non un soggetto privato, non rientra nella sfera di applicazione della legge n. 241/90. Ciò è stato confermato dal legislatore con la citata novella del 2005 che ha portato all'inserimento di un comma nuovo dell'articolo 22, il 5°, in cui si stabilisce che " L'acquisizione di documenti da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'art. 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale". Si tratta, come detto, di una disposizione innovativa rispetto all'originaria disciplina del diritto di accesso; per il suo tramite si è chiarito che,

al di fuori delle fattispecie in cui una pubblica amministrazione o un gestore di pubblico servizio consulti direttamente gli archivi di un'amministrazione certificante per procedere all'accertamento d'ufficio di stati, qualità o fatti, oppure al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini, le altre richieste di accesso, come quelle formulate dal Comune richiedente, debbano essere valutate alla stregua del principio di leale cooperazione istituzionale che informa di se i rapporti tra pubbliche amministrazioni e non in base alla disciplina contenuta nel Capo V della legge n. 241/90.

Quindi, è la leale cooperazione istituzionale che vale a legittimare i soggetti pubblici a richiedere informazioni in tal senso; tale principio suggerisce un impiego di procedure informali nei rapporti tra amministrazioni improntate al rispetto della buona fede.

Roma, 9 luglio 2007

AL COMUNE DI

c.a. Dott.

OGGETTO: Richiesta di parere concernente una richiesta di rilascio di copia di verbali emessi dall'ufficio di Polizia Municipale.

Il segretario comunale del Comune di, Dott., con nota del, ha esposto alla scrivente Commissione che a seguito di accertamenti effettuati dall'Ufficio di Polizia Comunale, il responsabile del servizio tecnico del comune ha emesso nei confronti di una ditta edile, in solido con il proprietario dell'immobile, un'ordinanza di sospensione dei lavori, per presunti abusi edilizi.

Successivamente, la ditta edile ha chiesto al comune stesso il rilascio di copia dei verbali di accertamento del suddetto abuso edilizio emessi dall'ufficio di polizia municipale.

Pertanto, il segretario comunale si è rivolto alla Commissione per avere un parere in merito alla legittimità del rilascio delle copie dei verbali richiesti, considerando anche che gli stessi, unitamente alle ordinanze di sospensione, sono già stati trasmessi alla Procura della Repubblica competente.

La Commissione osserva quanto segue.

Conformemente alla giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 14 novembre 2002, n. 4954) si ritiene che i verbali dei sopralluoghi eseguiti dagli agenti della Polizia municipale nel cantiere dell'istante siano da considerare quali "atti amministrativi che si inseriscono nel procedimento, di paternità comunale, finalizzato alla repressione dell'abuso edilizio e all'adozione di determinazioni rientranti nella competenza in materia di polizia edilizia dell'Ente locale, e successivamente trasmessi alla Procura della Repubblica per mere finalità conoscitive, e perchè questa verifichi se nel comportamento tenuto dal ricorrente siano ravvisabili anche estremi di reato".

Pertanto, "atteso che la mera trasmissione degli atti oggetto della domanda di accesso al giudice penale, ma non acquisiti da quest'ultimo a seguito di un provvedimento di sequestro, è circostanza inidonea ad ingenerare in capo all'Amministrazione uno specifico obbligo di segretezza e, di riflesso, ad escludere o limitare la facoltà per i soggetti interessati di averli in visione", la richiesta di accesso formulata appare fondata.

In questo senso è anche la giurisprudenza univoca del giudice della legittimità, di primo e di secondo grado, seguendo i principi di diritto e l'esigenza di trasparenza che deve connotare l'attività della pubblica Amministrazione (Cons. Stato IV Sez. 28 ottobre 1996 n.1170; 20 maggio 1996 n.665; 4 aprile 1998 n.548, per la quale la mera inerenza degli atti richiesti in visione ad indagini di polizia, funzionali ad un procedimento sanzionatorio a carattere amministrativo, non vale a sottrarre la relativa documentazione al diritto di accesso; T.A.R. Reggio Calabria 13 settembre 1995 n.730, per il quale il soggetto denunciato all'Autorità giudiziaria per aver realizzato una costruzione edilizia senza la prescritta concessione ha diritto di prendere visione dei verbali redatti dai vigili urbani in occasione del sopralluogo che ha dato origine alla denuncia). Deve quindi consentirsi alla ditta istante l'accesso ai suddetti verbali.

Roma, 9 luglio 2007

Alla c.a. della D.ssa
Consigliere Comunale
Comune di

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso formulata dal Comune di, in ordine a diversi provvedimenti relativi ad incarichi esterni di consulenza.

Con nota del, la Dr.ssa - consigliere comunale del Comune di, ha chiesto il parere di questa Commissione al fine di ottenere copia della documentazione relativa ad incarichi, consulenze, prestazioni professionali affidati dal Comune.

Inoltre la richiedente evidenzia che l'amministrazione comunale di ha dato in gestione molti servizi primari, costituendo numerose società partecipate. La Dr.ssa lamenta di essersi, invano, ripetutamente rivolta alle società per avere analoghe informazioni.

E' bene premettere, ai fini di un'analisi completa della questione in oggetto, che la giurisprudenza in materia è stata da sempre ampiamente favorevole all'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi da parte dei consiglieri comunali.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato si è, infatti, ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti adottati dal Comune, in virtù del munus agli stessi affidato.

La V Sezione, con decisione n. 119 del 21 febbraio 1994, ha infatti affermato che "gli artt. 24 L. 27 dicembre 1985, n.816, e 31 L. 8 giugno 1990, n.142, nel prevedere il diritto dei consiglieri comunali a prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Ente, facendo riferimento all'espletamento del mandato, non hanno avuto riguardo alle competenze amministrative del Consiglio comunale, nel senso cioè che le informazioni acquisibili debbano riguardare solo le materie attribuite a detto organo, ma hanno considerato l'esercizio, in tutte le sue potenziali esplicazioni, del munus di cui ciascun consigliere comunale è individualmente investito in quanto membro del Consiglio; per cui va ritenuto che tale munus comprende la possibilità per ciascun consigliere di compiere, attraverso la visione dei provvedimenti adottati e l'acquisizione di informazioni, una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'Amministrazione comunale, utile non solo per poter esprimere un voto maggiormente consapevole sugli affari di competenza del Consiglio, ma anche per promuovere, nell'ambito del Consiglio stesso, le varie iniziative consentite dall'ordinamento ai membri di quel collegio".

Tale principio è stato anche ribadito ed ampliato, successivamente, dalla stessa V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui "il diritto di accesso del consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del munus di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

E da un così ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali deriva agli stessi la libertà nell'esercizio del medesimo sotto il profilo delle motivazioni. Infatti, come rilevato sempre dalla V sezione, con decisione n. 940 del 22 febbraio 2000, ha stabilito che "in deroga a quanto dispongono in via generale gli artt. 22 e seg. della L. 241/1990, il consigliere comunale che chieda copia di atti connessi alle sue funzioni non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, nè a spiegare l'interesse sul quale è fondata la richiesta stessa come se fosse

un privato, non rilevando, in contrario, esigenze di tutela della riservatezza dei terzi, essendo i consiglieri comunali tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

Nel caso di specie, in particolare, la Commissione ritiene che la richiesta di accesso formulata dal consigliere comunale non dovrebbe essere particolarmente dispendiosa per l'amministrazione comunale, poichè, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e dei commi 123 e 127 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è già tenuta a comunicare, in via telematica o su supporto magnetico, al Dipartimento della Funzione Pubblica, entro il 30 giugno di ciascun anno, l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. Entro lo stesso termine, le amministrazioni pubbliche sono tenute, altresì, a trasmettere l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

Si precisa, al riguardo, che le amministrazioni che omettono gli adempimenti innanzi indicati, non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono (art. 58, comma 15 del D.Lgs. n. 29/93).

Pertanto, se il Comune ha correttamente adempiuto alle normative richiamate, è già in possesso dei dati richiesti dal consigliere comunale senza che sia necessaria alcuna attività di elaborazione, sicché, non si vede come l'istanza del richiedente possa mettere in difficoltà la funzionalità degli uffici comunali e sottrarre risorse finanziarie all'amministrazione.

Per le ragioni esposte in precedenza, la Commissione ritiene che la richiesta formulata dal consigliere comunale del comune di sia da accogliere.

Roma, 9 luglio 2007

al Sindacato Autonomo Infermieri
Segreteria Nazionale

OGGETTO: Richiesta di parere.

Con istanza di accesso in data, pervenuta all'Amministrazione in data, il Sindacato Autonomo Infermieri ha chiesto al dell'Ufficio per le relazioni sindacali del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria copia del decreto interministeriale in base al quale l'amministrazione stava procedendo alla rideterminazione del compenso orario degli infermieri professionali, infermieri generici e tecnici operanti in regime libero professionale all'interno degli Istituti penitenziari, nonché copia di alcuni bilanci preventivi.

L'Amministrazione interessata non ha provveduto sull'istanza di accesso.

La Commissione ritiene che il sindacato ha diritto di accedere alla documentazione richiesta.

Come è noto, infatti, "l'organizzazione sindacale può essere titolare di un interesse giuridicamente rilevante all'accesso di atti e documenti amministrativi, sia in relazione alla posizione di singoli iscritti, con necessaria esclusione di ogni ipotesi di pur potenziale conflitto di interessi, sia in relazione a un interesse proprio dell'organizzazione, il quale sia rapportabile - secondo la terminologia giuslavoristica - a una posizione di parte del conflitto collettivo che intercorre istituzionalmente tra sindacato e datore di lavoro e quindi, nel settore pubblico, tra sindacato e amministrazione che agisca nella veste di datore di lavoro" (C. Stato, sez. IV, 30-12-2003, n. 9158). Nella fattispecie in esame, il sindacato richiedente ha sufficientemente spiegato l'interesse all'accesso e sussistono, quindi, i presupposti di cui all'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n.241 per l'accoglimento dell'istanza.

Roma, 9 luglio 2007

Camera di Commercio di Lecce
COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 sullo schema di regolamento recante "Regolamento per la disciplina dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni", predisposto dalla Camera di Commercio di Lecce;

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riunitasi nella riunione del 11 maggio 2007;

VISTA la nota n. 0009905 del 25 marzo 2005, con la quale è stato chiesto il parere della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi;

VISTO l'art. 5 del regolamento interno;

ESAMINATI gli atti e udito il relatore;

OSSERVA

Il "Regolamento per la disciplina dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni", predisposto dalla Camera di Commercio di Lecce, era stato esaminato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 3 dicembre 2004. A seguito delle modifiche apportate alla legge n. 241 del 1990 dalla legge 11 febbraio 2005 e del citato parere, la Camera di Commercio di Lecce ha provveduto a riformulare la bozza di testo regolamentare, e lo ha inviato alla scrivente Commissione per il relativo parere.

Si premette che la Commissione nella valutazione del testo regolamentare si attiene al criterio della verifica della sussistenza dei contenuti minimi essenziali previsti dalla legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il regolamento è costituito da diciassette articoli; con riferimento all'art. 3, comma, 2 si evidenzia che ai sensi dell'art. 22, comma 5, della legge n. 241 del 1990 "l'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'art. 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale collaborazione"; il comma in esame dovrà pertanto essere riformulato tenendo conto delle modifiche apportate alla legge n. 241 del 1990 citate.

Le disposizioni relative alle categorie di documenti per le quali il diritto di accesso è sottratto o differito sono contenute negli articoli 4 e 5.

Per quanto riguarda l'art. 4, relativo ai casi di esclusione, con riferimento al comma 1 si evidenzia che gli interessati sono titolari del diritto di accesso ai documenti amministrativi nella duplice forma della presa visione e della estrazione di copia; è, pertanto, necessario completare il comma in esame.

Poiché la normativa in tema di trattamento dei dati personali, di cui al d.lgs. n. 196 del 2003, è vigente anche in assenza dell'espressa menzione contenuta nel presente regolamento, si ritiene opportuno sopprimere i relativi riferimenti.

Con riferimento alla lettera c) del comma 1, occorre distinguere fra pareri legali resi in relazione a contenziosi (sottratti al diritto di accesso) e pareri legali che rappresentano, anche per effetto di un

richiamo esplicito nel provvedimento finale, un passaggio procedimentale istruttorio di un procedimento amministrativo in corso; solo il primo tipo di pareri è sottratto all'accesso.

Alla successiva lett. d) si evidenzia che le norme in materia di proprietà intellettuale non impediscono l'accesso ai documenti amministrativi; l'ordinamento, poi, appresta una specifica tutela al diritto di autore in sede civile e penale che operano anche in assenza di un espresso richiamo nel presente regolamento. Si ritiene, pertanto, che vada espunta la lettera in esame.

Per quanto riguarda gli atti inerenti l'attività di valutazione e controllo strategico, si ribadisce quanto già affermato nel precedente parere.

Per la lett. f) valgono le considerazioni di cui alla lettera c).

Con riferimento alla lettera l) si rileva che il bilanciamento tra il diritto di accesso degli interessati e il diritto alla riservatezza non è rimesso alla potestà regolamentare o alla discrezionalità delle singole amministrazioni, ma è stato compiuto direttamente dalla legge che, nel prevedere la tutela della riservatezza dei terzi, ivi compresa la riservatezza commerciale ed industriale, ha fatto salvo il diritto degli interessati di accedere agli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi (art. 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990).

Si ritiene che vada espunto il comma 2 dell'articolo in commento perché superflua; infatti le ipotesi di esclusione del diritto di accesso già contemplate dall'ordinamento sono vigenti a prescindere dalla disposizione in esame.

Il comma 4, si ritiene sia da sopprimere dal testo.

Passando all'esame dell'articolo 5 relativo alle ipotesi di differimento si evidenzia, con riferimento al comma 1, che va cancellato dal testo regolamentare il periodo "Il differimento dell'accesso ...ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa", atteso che tale ipotesi di differimento non è più prevista dalla legge n. 241 del 1990, a seguito delle modifiche del 2005.

Si ritiene opportuno suddividere in due distinti commi le ipotesi di differimento riconducibili al diritto alla riservatezza di terzi, persone gruppi ed imprese di cui all'articolo 24, comma 6 lett. d) della legge n. 241 del 1990, da quelle di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c) della legge.

Passando all'esame delle singole tipologie di documenti riconducibili alle categorie indicate, alla lettera a) è necessario distinguere le due ipotesi ivi previste. In particolare, poi, il segreto istruttorio è già disciplinato dall'art. 329 del c.p.p.; la relativa disposizione è, dunque, da cancellare.

Con riferimento ai documenti relativi ai procedimenti disciplinari, si evidenzia che il diritto alla riservatezza dei terzi è recessivo rispetto alla confliggente esigenza di difesa dell'incolpato, anche ai sensi del nuovo art. 24 comma 7, l. n. 241 del 1990, come sostituito dall'art. 16, l. n. 15 del 2005; si ritiene pertanto che la relativa disposizione debba essere riformulata.

Per quanto riguarda la lettera e), si ricorda che anche i documenti endoprocedimentali immediatamente lesivi della sfera giuridica del destinatario sono immediatamente accessibili; si ritiene opportuno cancellare la disposizione in commento.

Per la lett. f), si rinvia a quanto rilevato alla lett.e).

Con riferimento alla lett. h), è opportuno evidenziare da quale momento i documenti sono accessibili, non essendo a tal fine certa l'indicazione del momento conclusivo dell'istruttoria.

Alla lett. i) si ritiene che le categorie di documenti indicate siano immediatamente accessibili, la lettera in esame è, pertanto, da espungere dal testo regolamentare.

Con riferimento al comma 2 dell'art. 5 si osserva che poiché la legge generale sul procedimento amministrativo non prevede ipotesi di differimento ulteriori rispetto a quelle contemplate all'art. 24, la disposizione citata deve essere soppressa.

Passando all'esame dell'articolo 7, si osserva che la e l'istanza di accesso deve essere comunicata ai controinteressati ai sensi dell'art. 3, del d.P.R. n. 184 del 2006; il richiamo all'art. 7 della legge n. 241 del 1990 non è, dunque, pertinente.

Per quanto riguarda l'art. 9, relativo all'accesso formale, si ritiene opportuna una sua riformulazione sulla base della disciplina introdotta dalle recenti riforme, ed in particolare dall'art. 6 del d.P.R. n. 184 del 2006.

All'articolo 13, comma 2, è opportuno specificare le ulteriori forme di tutela amministrativa introdotte dalla legge n. 15 del 2005.

La Commissione, pertanto, si riserva di esprimere il proprio parere in merito alle singole categorie di documenti che saranno nuovamente determinate nel testo riformulato, in base all'interesse pubblico che si intende salvaguardare tramite l'esclusione e il differimento.

Roma, 9 luglio 2007

Ricorrente: Col.

Contro

Amministrazione resistente: Comando interregionale carabinieri “.....”-Raggruppamento tecnico logistico amministrativo

Fatto

Il Col., in servizio presso l'ufficio centrale per del Ministero della difesa in data ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere a numerosi documenti relativi alla vicenda di adesione alla convenzione energia-calore conseguente all'accordo stipulato nel tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Spa, funzionale ad assicurare il riscaldamento ai Comandi carabinieri del e della, in quanto funzionario delegato a tali operazioni. La questione, approdata alla Corte dei Conti per valutare la sussistenza di un eventuale danno erariale nel, ha portato l'odierno ricorrente a formulare richiesta di accesso per ottenere la documentazione detenuta dall'amministrazione resistente. Quest'ultima, con nota in data, in considerazione dell'attività processuale in corso, ha chiesto alla competente procura regionale della Corte dei Conti, il nulla osta al rilascio dei documenti richiesti. Con nota del, il giudice contabile negava il richiesto nulla osta, affermando la non applicabilità del diritto di accesso alla documentazione relativa ad accertamenti in corso ad opera del giudice stesso. In data, pertanto, il col. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento e per l'effetto autorizzare l'amministrazione resistente al rilascio dei documenti richiesti. In data l'amministrazione resistente ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni.

Diritto

Nel merito il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.

Il procedimento di contestazione dell'addebito contabile, invero, è escluso dal diritto di accesso, come rilevato nella nota del della Corte dei Conti. In tal senso, T.A.R. Lazio, Sez. I, 27/04/1999, n.955, secondo cui: “Il destinatario di addebiti di natura contabile da parte del Procuratore regionale presso la Corte dei conti nella sua qualità di titolare del potere di promuovere il giudizio di responsabilità non ha titolo all'accesso agli atti relativi agli accertamenti svolti al fine della determinazione finale sulla promozione dell'azione di responsabilità oppure sull'archiviazione, in quanto i poteri del detto procuratore, sebbene afferiscano ad una fase antecedente all'instaurazione del giudizio vero e proprio, che inizia con l'atto di citazione, partecipano alla natura giurisdizionale del procedimento cui sono preordinati, al pari delle attività istruttorie previste nei giudizi penali, amministrativi o tributari”.

Analogamente C. Conti, Sez. contr., 27/04/1999, n.24, in cui si è affermato: “Va escluso il diritto di accesso agli atti adottati dagli organi di controllo della Corte dei conti o da essi detenuti in relazione alla loro funzione, e ciò sia in relazione alle regole sulla partecipazione al procedimento amministrativo (in quanto non è consentita l'assimilazione del procedimento di controllo ad un procedimento amministrativo), sia in relazione alle specifiche norme sull'accesso ai documenti amministrativi (atteso che queste sono applicabili ai soli atti formati dagli uffici amministrativi della Corte)”. La scrivente Commissione, dunque, non può che confermare i citati orientamenti, respingendo il gravame presentato dal Col.

PQM

La commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrente:

Contro

Amministrazione Resistente: Ordine degli Architetti Pianificatori , Paesaggisti e Conservatori di

.....

Fatto

In data, l'architetto ha chiesto al Consiglio dell'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di di accedere alla "delibera del Consiglio dell'Ordine del - verbale n., redatto e depositato al protocollo dal Segretario verbalizzante, di nomina componenti della Commissione Parcelle attualmente in carica".

La richiesta è motivata per "verificare eventuali differenze tra i due verbali compilati per la nomina dei componenti e il funzionamento della commissione parcelle".

Il Consiglio dell'Ordine, con nota in data, non ha negato l'accesso ma ha preteso, per la consegna della documentazione richiesta, il previo "versamento della somma di euro 50,00 quale contributo per spese e di euro 20,00 per diritti di accesso".

Il sig. ritiene che la risposta del Consiglio dell'Ordine di fatto rappresenta un diniego di accesso e quindi, con atto in atto, ha proposto ricorso a questa Commissione sostenendo che i versamenti richiesti dal Consiglio dell'Ordine sono illegittimi.

Diritto

L'interessato ha diritto di accedere alla documentazione richiesta infatti, come specificato nell'istanza, il sig., architetto, è interessato a verificare il corretto funzionamento della commissione parcelle .

Sussiste, quindi, ai sensi dell'art. 22 l. 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso ai documenti richiesti non essendoci ragioni ostative ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

L'art. 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241, intitolato "Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi" dispone che "il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salvo le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura". Alla luce di tale disposizione , con la quale si sottolinea che il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salvo le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché gli eventuali diritti di ricerca e di visura , il previo "versamento della somma di euro 50,00 quale contributo per spese e di euro 20,00 per diritti di accesso" appare eccessivo anche in considerazione del documento richiesto (un verbale del Consiglio).

Come più volte affermato da questa Commissione, l'art. 25, comma 1, della legge 241/90 stabilisce il principio della gratuità del diritto di accesso precisando, peraltro, che il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione. Il diritto di accesso è, pertanto, esercitabile soltanto a mezzo di rimborso delle spese di riproduzione del documento, la cui misura è stabilita dalle singole amministrazioni, sulla base, nei casi in cui è applicabile, della direttiva prot. UCA n. 27720/928/46 del 19 marzo 1996.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e, pertanto, invita il responsabile per l'accesso ad adottare una decisione espressa sull'istanza in esame.

Ricorrente:
contro
Resistente : Fondazione IRCCS “Ospedale e”.

Fatto

Con istanza di accesso in data, il dott., in qualità di giornalista nonché di direttore di una testata, ha chiesto al Responsabile Affari Generali e Legali della Fondazione IRCCS “Ospedale e” di avere copia dei nominativi dei beneficiari di incarichi di consulenza (e relativi importi) affidati dalla Fondazione indicata in epigrafe nel e nel, nonché di conoscere l'esatto importo di eventuali contributi in denaro all'Associazione amici del donatori di sangue.

La Fondazione resistente, in data, pur rispondendo di non essere giuridicamente tenuta a concedere l'accesso al richiedente, ha affermato comunque che non erano stati instaurati rapporti di consulenza di alcun genere, comunicando altresì alcune cifre per rispondere alle richieste del ricorrente.

Avverso la risposta dell'Amministrazione, intesa quale diniego, il dott. ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

Il ricorrente non ha diritto di accedere alla documentazione richiesta.

Infatti, la lett. b) del primo comma, dell'art. 22 della L. 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente, dispone che per “interessati”, devono intendersi “tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”.

Invero, il sig. non ricopre tale condizione avendo motivato la sua istanza di accesso (indirizzata all'avv. e p.c. alla dott.ssa) affermando “la suddetta richiesta è inoltrata ai fini giornalistici e di pubblicazione”.

Come affermato dalla giurisprudenza amministrativa, il diritto di cronaca va distinto dal diritto di accesso, che, ai sensi dell'art.22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, ha una sua disciplina specifica e richiede l'esistenza “di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso” (si è al riguardo affermato “che non è configurabile il diritto di accesso previsto dall'art. 22 l. 7 agosto 1990 n. 241 ai dati dello stato civile mediante rilascio di appositi elenchi di matrimonio, di nati e di defunti al fine di darne notizia sulla stampa quotidiana” : C. Stato, sez. V, 23-01-1998, n. 99).

Inoltre, il terzo comma dell'art. 24 L. 241/1990 dispone che “non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni”, e tale sembra essere invece la finalità del ricorrente.

In tal senso, si veda anche la decisione del Consiglio di Stato, sez VI, 3.11.2000, n. 5930, secondo cui la richiesta di accesso agli atti amministrativi ai sensi della L. 241/1990 è legittima se fondata su interesse personale e concreto e non per mera curiosità.

La situazione soggettiva e le finalità prospettate dal ricorrente non sono quindi idonee a legittimare l'accesso.

Si rileva, peraltro, che la Fondazione suddetta risulta aver fornito comunque al ricorrente le informazioni richieste.